

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2475-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 maggio 1970

MODIFICATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 maggio 1970 (Stampato n. 1210)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (GIOLITTI)

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 maggio 1970

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

mila al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il Presidente ed a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente (escluso il Presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al Presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, delle spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo com-

ma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Per le spese relative alla prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.

L'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 71 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.

ART. 2.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.